

COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2019

Indetto ai sensi

dell'art.11 della Legge 9.12.1998 n. 431 che istituisce il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 07.06.1999 con cui sono stati definiti i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determinati i criteri per il calcolo dello stesso

L.R. n.2 del 02.01.2019

della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06/05/2019, nonché della determina del Responsabile servizio Affari generali n. del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e per i successivi **TRENTA** giorni i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ART. 1 - REQUISITI

Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando i seguenti requisiti :

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando possono partecipare anche cittadini appartenenti ad altri Stati a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno CE o di carta di soggiorno nonché essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana ;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di FILATTIERA e nell'immobile, sito nel comune di FILATTIERA, per il quale si richiede il contributo, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 41 del 24.02.2005.

c) sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla Legge Regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;

d) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal quale risulta il canone di locazione a cui si fa riferimento. Le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso che gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato. E' facoltà del Comune di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale ;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di

sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

g) le disposizioni di cui alle lettere e) e f, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

h) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

i) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

l) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

m) essere in possesso di certificazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM del 05 dicembre 2013 n° 159 , e decreto Ministero del lavoro e politiche sociali del 07.11.2014, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A" : valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14% ;

FASCIA "B" : valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (Euro 13.338,26) e l'importo di Euro 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.)

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

n) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio ASL n.1 che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali dell'ASL n. 1., oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un'ISE pari a zero oppure un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

o) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

p) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

q) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un'assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione. Il meccanismo di decadenza deve essere adottato qualora la famiglia rifiuti l'alloggio popolare.

ART. 2 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è determinato come segue :

- a) fascia "A" : per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS, è corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00 annui ;
- b) fascia "B" : per i nuclei con valore ISE superiore al precedente punto a), fino al limite d'accesso dell'E.R.P. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE, fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00 annui ;

Tale contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, e potrà essere elargito solo dietro presentazione di tutte le ricevute di pagamento, le quali non potranno essere sostituite da eventuali autocertificazioni.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1°, del DPCM n.159/2013.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari utilizzando l'apposito modulo di domanda da ritirare presso l'ufficio comunale competente.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 403/1998.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

a) I soggetti in possesso dei requisiti, sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base per ciascuna fascia alla diversa percentuale incidenza Canone/ISE.

b) A fronte della graduatoria comunale ordinata secondo quanto previsto al punto a) l'attribuzione definitiva delle risorse del Fondo e fino ad esaurimento delle stesse avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- erogazione delle risorse trasferite dalla Regione Toscana a tutti gli aventi diritto inseriti utilmente nella graduatoria, destinando una percentuale non inferiore al 75% del fondo regionale e nazionale trasferito, alla fascia "A" ed utilizzare la restante quota per la fascia "B". Ciò naturalmente nel caso che vi siano richiedenti collocati in entrambe le fasce. L'entità dei contributi sarà rapportata alle effettive risorse trasferite, che qualora non coprano l'intero fabbisogno, saranno erogati in percentuale rispetto al contributo ammissibile. La liquidazione del contributo avverrà comunque dopo l'accreditamento del finanziamento presso la tesoreria comunale da parte della Regione Toscana

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande:

il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale:

il comune entro i 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede all'adozione della graduatoria generale secondo l'ordine di cui all'art. 4 del presente Bando. La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra concorrenti che abbiano conseguito la stessa percentuale d'incidenza canone/reddito, è pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, prima di divenire esecutiva, ed entro tale termine i soggetti interessati possono eventualmente inoltrare ricorso. Le stesse si intendono definitivamente adottate, qualora non intervengano ricorsi.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate, a tutti gli aventi diritto inseriti nella graduatoria, con i limiti e le modalità stabilite nell'art.2, che a tali effetti conservano la loro efficacia per tutta la durata di vigenza dei finanziamenti previsti dall'art. 11 della Legge 09.12.98 n. 431.

ART. 8 – DURATA, ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 07.06.1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dall'art. 11 della legge 431/98 ed erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto determinato dall'art. 2 del presente bando.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei fondi attribuiti dallo Stato alla Regione e quindi ripartiti fra i Comuni alla stessa appartenenti, e comunque dalla data di registrazione del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta. L'erogazione

del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento del canone locativo dell'anno 2019. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro il mese di gennaio 2020, copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente. La mancata presentazione delle ricevute comporta la decadenza dal relativo beneficio.

I contributi non erogati per la mancata presentazione di anche solo parziale delle ricevute di pagamento e per qualunque altro evento che faccia decadere il diritto al beneficio, sono da considerarsi tra le economie e potranno essere ridistribuite tra gli aventi diritto.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo ;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al ricalcolo del contributo spettante. Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia.

Inoltre il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Ai sensi della L. 269/2004, in caso di morosità del conduttore, il contributo potrà essere destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, dietro verifica della disponibilità del proprietario ad accettare il contributo (anche per un importo minore del debito), rilasciando apposita dichiarazione. L'erogazione può avvenire anche tramite associazione della proprietà edilizia, dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria, con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art.11, comma 3 della Legge 431/1998 come modificato con legge 269/2004.

Il contributo, nel caso in cui le risorse disponibili fossero inferiori alle richieste presentate, verrà elargito agli aventi diritto, in misura proporzionale alle effettive risorse trasferite.

Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione del Bando (entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2019) .

ART. 10 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune, ed ivi disponibili, o reperiti sul sito internet del Comune www.comune.filattiera.ms.it. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Filattiera o spedite via PEC o per mezzo di Raccomandata Postale AR entro il termine di cui al precedente art. 8. Per quelle spedite per mezzo di raccomandata AR farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, purché pervenute all'Ufficio protocollo del Comune entro dieci giorni dalla spedizione

Art. 11 - CASI PARTICOLARI

L'erogazione del contributo agli eredi, in caso di morte del beneficiario, è una fattispecie della stessa procedura di erogazione del contributo a tutti i soggetti che ne hanno titolo.

Gli eredi, dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso della documentazione prevista dal bando stesso. La domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata al protocollo del Comune entro sei mesi dalla morte del beneficiario.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, inviando alle autorità competenti, secondo le normative vigenti, gli elenchi degli aventi diritto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite, gravate di interessi legali

ART. 13 - IMMIGRATI

Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. (art.11 comma 13 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133)

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 e s.m.i., alla Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, L.R.n. 2 del 02/01/2019.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.lgs 30/06/2003 n° 196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

FILATTIERA, 29/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carlo Consolandi)

N.B. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 31.07.2019